



# COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

**Approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 21 del 23/04/2018**

## REGOLAMENTO

PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'  
AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI

ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE)

# I N D I C E

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento Comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 5 Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 6 Commissione Comunale per la De.Co.
- Art. 7 Tavoli di Coordinamento Regionale e Provinciali
- Art. 8 Istituzione del Registro Regionale De.Co.
- Art. 9 Istituzione Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 10 Logo De.Co. e suo utilizzo
- Art. 11 Controlli e sanzioni
- Art. 12 Norme transitorie
- Art. 13 Norme finali

Al presente regolamento sono allegati:

- A) Modulo di segnalazione in carta semplice per il riconoscimento di prodotti come De.Co.
- B) Domanda di iscrizione nel registro produttori De.Co. (da compilare in bollo)

## Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali e dell'artigianato tradizionale locale che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine di un Comune.

2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.

3. Il Comune, con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, creando possibili sinergie tra i prodotti De.Co. e i prodotti a marchio (Doc, Dop, Igp, ecc.), riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Il Comune, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.

5. Per le finalità di cui sopra, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, il Comune promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

7. La Regione Veneto disciplina, salvaguarda e promuove, nel contesto delle attività turistiche, di valorizzazione del territorio e di sviluppo e difesa delle specificità locali, le iniziative di salvaguardia, di tutela e di diffusione della conoscenza delle produzioni, attività e beni a forte caratterizzazione storica, locale e di specificità territoriale relative alle attività turistiche, rurali e artigianali, nonché delle tradizioni dell'enogastronomia.

8. La Regione individua il Comune, quale ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle attività di regolazione, gestione e valorizzazione delle produzioni storiche e locali.

9. Nell'esercizio delle proprie attività, il Comune può associarsi, ai sensi della vigente legislazione di settore, con altri Comuni nei quali siano rinvenibili produzioni, attività e beni che abbiano una tradizione che interessi ambiti territoriali intercomunali.

10. Per la realizzazione delle finalità del presente regolamento il Comune individua le Pro Loco, associate all'Unpli, quali essenziali punti di riferimento, secondo quanto previsto dalla L.R. 34 del 22/10/2014.

## Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale

1. L'azione del Comune si manifesta in direzione:

- 1) dell'**indagine** conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico;
- 2) dell'**assunzione**, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse

connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

- 3) dell'**intervento** mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- 4) della **promozione** e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- 5) del **contributo** alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto De.Co." si intendono quelle produzioni storiche e locali relative a un prodotto agricolo, una lavorazione artigianale, un processo produttivo e una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito comunale che si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del Comune e la cui tipicità comunali, o intercomunale, è documentata, a livello locale da scritti, articoli storici o da usi, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio. L'attività di valorizzazione dei prodotti De.Co si esprime in modo fondamentale attraverso la lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto riconosciuta a livello Comunitario in base a quanto sancito dal Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012.

3. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio vasto costituito da più Comuni.

### **Art. 4 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune o di un territorio intercomunale omogeneo per caratteristiche produttive e di prodotto ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. Per evitare di disorientare i consumatori, tali prodotti non devono in alcun modo interferire con la riconoscibilità e le caratteristiche dei prodotti a marchio europeo DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, STG, in quanto l'attività del Comune è già disciplinata dall'art. 13 del Testo Unico Enti Locali.

3. I prodotti per i quali viene richiesta l'attribuzione della De.Co devono avere la propria specificità all'interno di un territorio di competenza comunale o di un territorio intercomunale omogeneo per caratteristiche di affinità culturale, produttive e di tradizioni.

4. È condizione pregiudiziale per il riconoscimento di una De.Co. che il prodotto candidato non presenti la medesima categoria merceologica di un prodotto già a marchio certificato, la cui area di produzione prevista dal disciplinare comprenda il Comune stesso.

5. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare. Allo stesso modo dovranno essere rispettate le norme del settore agro-alimentare e le

disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari per i prodotti ortofrutticoli.

6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.

#### **Art. 5 - Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche ed ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione del prodotto. In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- scritti, articoli storici o da usi, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. La Giunta Comunale dispone un atto di indirizzo con la richiesta al Tavolo di Coordinamento Regionale per l'ammissibilità al Registro Regionale, il quale si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, sentito il parere preventivo del Tavolo di Coordinamento Provinciale, comunicando la convalida alla Giunta Comunale.

4. Solo in seguito alla ricezione di parere positivo da parte del Tavolo di Coordinamento Regionale, la Commissione Comunale predisporrà, per ogni singolo prodotto, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

5. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

6. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per il proponente, ad esclusione delle spese di bollo.

#### **Art. 6 - Commissione comunale per la De.Co.**

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.

2. La Commissione è composta da numero minimo di cinque membri e precisamente:

- Presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
- Quattro Componenti individuati fra tecnici o esperti: due proposti dalla maggioranza, uno dalla minoranza/e ed un rappresentante della Pro Loco locale.

3. A supporto del lavoro della Commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di

comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti.

#### **Art. 7 - Tavoli di coordinamento regionale e provinciali**

1. Il Tavolo di Coordinamento Regionale si compone di un rappresentante per ogni Tavolo di Coordinamento Provinciale o in mancanza di un rappresentante di un Comune della Provincia che ha istituito una De.Co. ai sensi del presente regolamento; si compone altresì di un rappresentante dell'Unpli per territorio provinciale e di un numero variabile da 2 a 4 persone con accertate conoscenze della tradizione storico-gastronomica del territorio Veneto e opera in stretta collaborazione col Servizio Vigilanza delle Produzioni Agro-Alimentari del Dipartimento Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Veneto.

2. Il Tavolo di Coordinamento Provinciale si compone da rappresentanti dei Comuni che hanno completato il riconoscimento della De.Co., ai sensi del presente regolamento, ne fanno parte anche rappresentanti dell'Unpli, Associazioni di Categoria, Amici delle De.Co.

3. Il Tavolo di Coordinamento Regionale e quello Provinciale operano validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decidono a maggioranza dei presenti.

4. Non è previsto alcun compenso per i componenti.

#### **Art. 8 - Istituzione del registro regionale De.Co.**

1. Viene istituito un registro regionale pubblico per tutti i prodotti De.Co. riconosciuti a livello comunale rispondenti ai criteri del presente regolamento.

2. Nel registro sono annotati:

- i prodotti a Denominazione Comunale (De.Co.), e una scheda descrittiva per ogni prodotto che attesti la tradizionalità e le relative modalità di produzione tipiche;
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti.

3. Possono presentare l'iscrizione di prodotti nell'albo regionale De.Co. i Comuni che ricevono le richieste dalle imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché da enti e associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

4. Un Comune può presentare domanda per l'iscrizione nel registro regionale De.Co. per più prodotti diversi.

5. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

#### **Art. 9 - Istituzione albo comunale delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, con delibera di Giunta Comunale, un apposito albo, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni che abbiano ad oggetto la promozione e la diffusione dei prodotti cui è stato riconosciuto l'appellativo De.Co. ottenuto ai sensi del presente regolamento, per la verifica ed il rispetto dei relativi disciplinari.

2. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive.

3. La Giunta Comunale, assieme alla Commissione Comunale De.Co., riconosce un'unica manifestazione ufficiale per ogni prodotto De.co. e dovrà trasmettere ai Tavoli di Coordinamento Provinciali e Regionale la data dello svolgimento di tale manifestazione.

4. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 10 può comportare la cancellazione dall'albo.

#### **Art. 10 - Logo De.Co. e suo utilizzo**

1. Il Comune che consegue il riconoscimento della De.Co. adotta il logo del relativo prodotto De.Co., che dovrà essere usato in occasione delle manifestazioni che coinvolgono quel determinato prodotto.

2. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.

3. E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

4. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

5. La Giunta Comunale approva il logo di cui al comma 1 del presente articolo eventualmente sentite anche le associazioni territoriali e le scuole.

#### **Art. 11 - Controlli e sanzioni**

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune a termini di legge.

2. Ogni violazione di quanto previsto al presente regolamento comporta la decadenza della De.Co. e la cancellazione dal registro regionale De.Co.

3. È compito dell'Amministrazione Comunale e dei Tavoli di coordinamento Provinciali e Regionale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento.

#### **Art. 12 - Norme transitorie**

1. I Tavoli di coordinamento Provinciali e Regionale devono verificare la documentazione delle De.Co. esistenti e convalidare, nel rispetto del presente regolamento, l'iscrizione all'Albo Regionale.

#### **Art. 13 - Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

**ALLEGATO A)**

*(Fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)*

Al sig. **SINDACO**  
del Comune di  
31030 – BORSO DEL GRAPPA

OGGETTO: **Segnalazione De.Co.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale

\_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

segnala ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:

Denominazione: \_\_\_\_\_

Luogo di lavorazione: \_\_\_\_\_

Ditte produttrici (se conosciute):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allega i seguenti documenti: (\*)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*(\*) Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione Comunale di cui all'art. 6 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*



## ALLEGATO B)

(Fac-simile indicativo di domanda da compilare in bollo)

Al sig. **SINDACO**  
del Comune di  
31030 – BORSO DEL GRAPPA

OGGETTO: **Richiesta De.Co.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale

\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

avente la qualifica di:

imprenditore agricolo  esercente attività di somministrazione alimenti e bevande

artigiano  commerciante al dettaglio  altro \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_

Premesso:

che la propria ditta produce il prodotto \_\_\_\_\_;

che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro Comunale De.Co.;

*oppure*

per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio, è meritevole di ottenere la De.Co.;

### C H I E D E

di essere iscritto nel registro Comunale De.Co. per il suddetto prodotto;

*oppure*

l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento Comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);

- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.

Allega i seguenti documenti: (\*)

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.);

- Altro \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

(\*) *Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione Comunale di cui all'art. 6 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*